

# Sentenza rinviata al 2014

di Pier Luigi Ciolli

Firenze, 2 marzo 2012

Tribunale di Cagliari, 1° marzo 2012, il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza rinvia al 29 gennaio 2014 la decisione di un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

L'incredibile rinvio biennale non è un errore di stampa: è la triste realtà che aleggia nelle aule di giustizia e che affligge il cittadino che vi si rivolge chiedendo Giustizia a tutela dei suoi diritti. Cittadino che paga caro e paga sempre il ricorrere alla Giustizia, in particolare quando è costretto a farsi rappresentare in una regione diversa dalla sua residenza, in particolare quando il processo si svolge su un'isola, raggiungibile, in breve tempo, solo con l'aeroplano.

Un rinvio a causa del quale si protrae lo stato d'incertezza sul diritto, oggetto del processo, e le parti (cittadino e Pubblica Amministrazione) si trovano costrette a sostenere ulteriori spese assolutamente evitabili perché derivanti dallo svolgimento di un'udienza inutile.

Un rinvio abnorme, che appare ancora più incomprensibile tenendo conto della linearità

della controversia. Si trattava, infatti, di questioni relative a norme del codice della strada di chiara e univoca interpretazione confortate da un consolidato orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per di più, non essendovi necessità di assumere prove, si trattava solo di analizzare documenti già prodotti e applicare le norme. Eppure il giudice, anziché decidere la questione, rinviava al 2014.

Una decisione giusta e giustificata? Le parole ai fatti.

## IL FATTO

La causa di appello trae origine da una sanzione comminata il 4 agosto 2010 a un camperista reo di essere transitato con la propria autocaravan in via Larmarmora nel Comune di Dorgali. Via dove transitavano altri autoveicoli.

Il camperista proponeva ricorso al Prefetto di Nuoro che rigettava la richiesta di annullamento. Contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, il camperista chiedeva il supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, avvalendosi dell'Avv. Assunta Brunetti, proponeva ricorso al Giudice di

Pace di Dorgali per tre fondati motivi:

- 1) l'illegittimità dell'ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan di cui si chiedeva la disapplicazione;
- 2) la violazione dell'art. 185;
- 3) l'inosservanza di direttive ministeriali.

Il Giudice di pace di Dorgali respingeva l'opposizione e convalidava l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Nuoro. Contro tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea per illogicità e infondatezza della motivazione, l'Avv. Assunta Brunetti interponeva appello al Tribunale di Cagliari.

## L'UDIENZA

L'udienza di trattazione della causa avanti al Tribunale di Cagliari veniva fissata in data 1° marzo 2012.

Erano presenti l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò per V.L. e l'Avvocatura dello Stato di Cagliari per la Prefettura di Nuoro.

Le parti precisavano le proprie conclusioni a seguito delle quali il giudice avrebbe dovuto decidere la causa al più tardi entro il 19 luglio 2012.

Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dr. Maria Grazia Cabitza, non solo si presentava in udienza senza conoscere la controversia ma, **contrariamente a quanto previsto dal codice di procedura civile, rinviava la causa al 29 gennaio 2014** per la discussione e decisione.

Dinanzi a un simile provvedimento, l'Avv. Brunetti chiedeva spiegazioni al magistrato evi-



denziando che le conclusioni erano state già precisate e che NON occorreva fissare un'altra udienza, addirittura dopo ben 2 anni.

Il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza rispondeva che così doveva provvedere a causa del suo carico di lavoro!

L'Avv. Assunta Brunetti provvederà a scrivere al Presidente del Tribunale contro simile decisione mentre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiederà l'intervento del Ministro di Grazia e

Giustizia al fine di attivare una valutazione sull'operato e sul carico di lavoro della Dr. Maria Grazia Cabitza perché:

- 1) la sua decisione doveva essere immediata visto che il tema riguardava una contravvenzione inerente una materia nella quale si sono ripetutamente espressi i Ministeri competenti;
- 2) la sua decisione fa apparire ancor più gravoso il suo carico di lavoro mentre non lo è, visto che, con simili decisioni, somma le pratiche semplici che possono essere

- subito oggetto di sentenza con le pratiche complesse che richiedono più tempo per emettere una sentenza;
- 3) la sua decisione è stata determinata dalla valutazione dei suoi interessi invece che determinata dagli interessi della Pubblica Amministrazione, dagli interessi del cittadino, dagli interessi della regione Sardegna. Infatti, la Pubblica Amministrazione si vede costretta a sostenere l'onere di altra udienza. Il cittadino è costretto a sostenere gli oneri di un contenzioso che rimane aperto per anni, nonché gli oneri di rinviare il legale in Sardegna con tutti i costi che tale trasferta comporta. La regione Sardegna che in tale indecisione vedrà ridotto l'afflusso del turismo itinerante praticato dalle famiglie in autocaravan;
  - 4) la sua decisione fa sì che il Comune di Dorgali prosegua nel contravvenzionare le famiglie in autocaravan, attivando altri contenziosi a danno della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e della regione Sardegna. Infatti, il rischio di contravvenzioni comporterà una riduzione dell'afflusso del turismo itinerante praticato dalle famiglie in autocaravan, che ovviamente sceglieranno altre destinazioni per le loro vacanze, premiando con la loro presenza altre regioni che sono, tra l'altro, raggiungibili senza i costi e i disagi relativi al dover traghetare.